

Non può essere esaminato il conto giudiziale dell'agente contabile privo del visto di parifica

Scritto da Interdata Cuzzola | 10/05/2023

Non è possibile procedere all'esame e al conseguente scarico del conto privo del visto di parifica, considerato che tale assenza impedisce qualunque verifica giudiziale: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per il Veneto, nella sent. n. 31/2023, depositata lo scorso 5 maggio.

Ed infatti, *"la c.d. parificazione del conto da parte dell'amministrazione costituisce fase imprescindibile e fondamentale ai fini della procedibilità del conto medesimo, tenuto conto che l'amministrazione è il primo destinatario dell'obbligo di rendiconto e che il conto si intende reso all'organo dal quale l'agente è stato investito della gestione e non alla Corte dei conti, estranea al rapporto contabile presso la quale il conto va successivamente depositato, previa parificazione del rendiconto, ovvero già munito dell'attestazione di parifica. Tale certificazione di conformità o parifica del conto, com'è noto, deve basarsi sulle scritture dell'amministrazione o sugli altri elementi in possesso della stessa. Pertanto, non può dirsi conforme allo spirito della normativa di riferimento un controllo basato sulle sole scritture o documenti contabili prodotti dall'agente; la parifica non si esaurisce, infatti, in un semplice controllo di coerenza interna del conto rispetto ai relativi giustificativi formati e custoditi dal contabile, ma è finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze contabili e documentali esterne in possesso dell'amministrazione. Infatti, la parifica presuppone la possibilità di svolgere una sorta di controllo incrociato tra i dati contabili forniti dall'agente e quelli ricavabili dalle (distinte) scritture dell'amministrazione, ed ovviamente confrontando la documentazione e le scritture (riepiloghi mensili, ricevute di versamento, ecc.) propedeutiche alla presentazione del conto giudiziale con quanto risultante dalla contabilità dell'ente (reversali d'incasso, versamenti in tesoreria e relative scritture) (Sez. Sicilia, sent. n. 432/2020)"* (sez. Marche, sent. n. 366/2021, che riprende testualmente sez. III App., sent. n. 542/2017).